

Polizza Responsabilità Civile per Dottori Agronomi e Forestali, Agrotecnici e Periti Agrari

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo Danni

Prodotto: "Polizza RC Professionale Dottori Agronomi e Forestali, Agrotecnici e Periti Agrari"

QBE Europe SA/NV- Rappresentanza Generale per l'Italia, Impresa in Regime di Stabilimento operante in Italia, Codice IVASS -D948R- Numero iscrizione elenco imprese IVASS I.00147

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura i danni cagionati dall'Assicurato a terzi in conseguenza di atti illeciti durante l'esercizio della professione di Agronomi e Forestali, Agrotecnici e Periti Agrari



Che cosa è assicurato?

- ✓ L'Assicurazione della responsabilità civile professionale copre tutte le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare a terzi (ivi inclusi i terzi) a titolo di risarcimento Danni per responsabilità civile professionale a seguito di una Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e notificata agli Assicuratori nel Periodo di Polizza, relativa ad Atti Illeciti commessi successivamente alla Data di Retroattività. La garanzia opera secondo la formula *Claims Made*.
- ✓ Sono ricomprese nell'assicurazione anche le richieste di risarcimento collegate, ossia derivanti da un medesimo atto illecito o d auna serie di atti illeciti causati o attribuibili al medesimo evento.
- ✓ La Compagnia indennizza i danni fino ad un importo minimo stabilito in polizza (c.d. massimale).
- ✓ La garanzia copre anche le spese di difesa ragionevolmente sostenute dall'Assicurato, purché autorizzate dalla Compagnia.
- Qualora l'Assicurato sia un'associazione professionale o una società, la garanzia si intende si intende prestata per la responsabilità civile professionale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l'attività svolta in nome e per conto dell'associazione professionale, sia per quella svolta in nome e per conto proprio.
- ✓ È possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze.
- ✓ Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al Set Informativo e al DIP Aggiuntivo.

Che cosa non è assicurato?

- Danni derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato (art. 1917 del Codice Civile).
- Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.
- Sono escluse le Richieste Risarcimento relative a: (i) Danni corporali sofferti da persone impiegate presso l'Assicurato; (ii) RC Prodotti; (iii) Contratti; (iv) Possesso o proprietà di beni; (v) Mancato ottenimento di finanziamenti; (vi) Finanziamenti ottenuti o elargiti illecitamente; (vii) Soggetto giuridico in cui l'Assicurato sia socio, amministratore o dipendente; (viii) Danni a opere da parte di imprese cui l'Assicurato sia socio. amministratore o dipendente; (ix) Geologo; (x) Mancata resa.



Ci sono limiti di copertura?

Sono escluse le Richieste di Risarcimento relative a:

- ! penali contrattuali e sanzioni;
- ! mancata iscrizione all'albo;
- richieste di risarcimento e/o circostanze precedenti di cui l'Assicurato era già a conoscenza;
- ! Agenti inquinanti, amianto, funghi, muffe e spore, campi elettromagnetici .

Non sono considerati terzi:

a) le persone qualificate come Assicurati ai sensi di Polizza; b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; c) qualora l'Assicurato sia una persona giuridica, i legali rappresentanti, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b); d) i Dipendenti.



Dove vale la copertura?

La copertura vale nella Comunità Economica Europea.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto l'Assicurato dovrà fornire alla Compagnia tutte le informazioni rilevanti ai fini della valutazione del rischio e della determinazione del contenuto della Polizza. Il Contraente e/o l'assicurato nel corso del contratto, devono comunicare immediatamente alla Compagnia o all'intermediario assicurativo i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (ad esempio la modifica dell'attività assicurata) mediante comunicazione scritta.

Deve inoltre comunicare immediatamente alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio, restando inteso che se l'Assicurato è già coperto da altra polizza avente ad oggetto il medesimo rischio, la presente Polizza opererà a secondo rischio rispetto all'altra polizza.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è dovuto dal Contraente con periodicità annuale.

L'eventuale frazionamento del premio, con o senza oneri aggiuntivi, dovrà essere oggetto di specifico accordo tra la Compagnia e il Contraente.

Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di Premio entro 30 (trenta) giorni dall'inizio del Periodo di Polizza.

I mezzi di pagamento del Premio consentiti dalla Compagnia sono i seguenti:

ordini di bonifico, mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario la Compagnia oppure l'intermediario da quest'ultima incaricato espressamente in tale qualità.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza ha effetto dalla data indicata nella Scheda di Polizza e per il periodo ivi indicato. Ha durata annuale e non è previsto un tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

Non essendo prevista un' ipotesi di tacito rinnovo il Contraente non è tenuto ad esercitare il diritto di disdetta in corso di validità di polizza.

Assicurazione Responsabilità Civile Professionale per Dottori Agronomi e Forestali, Agrotecnici e Periti Agrari

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Polizza RC Professionale Dottori Agronomi e Forestali, Agrotecnici e Periti Agrari Data di aggiornamento: 25.06.2025. Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

QBE Europe Rappresentanza Generale per l'Italia SA/NV Via Melchiorre Gioia 8, 20124 – Milan (Italy), telefono +39.0236263500, email gbemilan@it.qbe.com, sito internet https://qbeitalia.com/, PEC ufficio.commerciale@cert.it.qbe.com.

QBE Europe SA/NV è una compagnia assicurativa belga autorizzata dalla Banca Nazionale del Belgio con il numero 3093 ed è soggetta alla vigilanza della Financial Service and Market Authority (FSMA). QBE Europe SA/NV- Rappresentanza Generale per l'Italia è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il suo numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione è il n. I.00147 ed è soggetto alla vigilanza IVASS. Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, il patrimonio azionario di QBE Europe SA/NV è di €1.267 milioni e il risultato economico di periodo è pari a €168,185 milioni (Profit). Il coefficiente di solvibilità della società è pari al 123,3%. La relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria di QBE Europe SA/NV è disponibile su "https://qbeeurope.com/document-library/"

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali concordati con il contraente.

Opzioni con pagamento di premio aggiuntivo

- **Sicurezza sul lavoro:** a copertura è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato derivante da svolgimento delle attività contemplate dal Decreto-legge n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Inquinamento accidentale: la copertura è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato derivante da inquinamento o contaminazione che derivi da eventi repentini, improvvisi, accidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano diretta conseguenza di un Atto Illecito.
- Riduzione del danno all'immagine: la copertura è estesa ai costi ragionevolmente sostenuti o da sostenere, previo accordo scritto di QBE, per ridurre il danno d'immagine eventualmente sofferto dall'Assicurato a causa di un Sinistro che sia stato reso noto con qualunque mezzo.
- Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento: l'Assicurato potrà richiedere una estensione della copertura prestata dalla Polizza di 10 (dieci) anni. la richiesta di attivazione dell'assicurato (o dei suoi eredi) dovrà essere inviata all'assicuratore a mezzo pec (all'indirizzo ufficio.commerciale@cert.it.qbe.com) oppure all'intermediario incaricato della gestione della polizza entro la scadenza del periodo di polizza, oppure, in caso di cessazione dell'attività, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di cessazione dell'attività. l'Assicurato, pena la decadenza del diritto di usufruire della garanzia maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento, pagherà in un'unica soluzione un premio addizionale pari al 150% (centocinquantapercento) dell'ultimo premio annuo corrisposto.



Che cosa NON è assicurato?

Sono escluse le Richieste di Risarcimento relative a:

- attività professionale diversa da quella professionale indicata;
- perdita o danneggiamento di beni materiali o animali che non siano conseguenza dell'attività professionale;

- errore od omissione da parte dell'Assicurato nella stipula e/o gestione di contratti di assicurazione;
- aeromobili, natanti, veicoli o edifici;
- rapporti con società, associazioni e/o enti;
- lesioni personali, infermità, malattia, morte;
- violazione o uso di diritti di proprietà intellettuale;
- Insolvenza dell'Assicurato;
- rischi nucleari;
- guerra e terrorismo;
- sospensione e/o interruzione di attività di terzi;
- perdite cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'erario e comunque responsabilità amministrativa e contabile;
- fatti relativi alla gestione di assicurazioni.
- impegni sottoscritti dall'Assicurato a pagare penalità o ammende o a dare garanzie non dovute ai sensi di legge;
- agenti inquinanti, amianto, funghi, muffe e spore, campi elettromagnetici;
- atti illeciti commessi prima della Data di Retroattività;
- perdita di dati ed accesso non autorizzato;
- soggetti che detengono una partecipazione diretta o indiretta;
- beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, installati o rispetto ai quali è prestata assistenza;
- grandi opere (ferrovie, funivie, impianti telefonici);
- RC contrattuale e RC prodotti.
- Responsabilità di natura solidale.
- Interruzione attività di terzi.

Codice Privacy: l'estensione non opra in caso di Atto Illecito continuato.

Smarrimento o danneggiamento di Documenti: esclusa la responsabilità dell'Assicurato per Richieste di Risarcimento che siano conseguenza naturale dell'uso dei Documenti, del loro graduale deterioramento, dell'azione di tarme e vermi in genere sui Documenti stessi.



Ci sono limiti di copertura?

L'indennizzo assicurativo è soggetto a franchigie/scoperti e massimali indicati nella scheda di polizza.

Specifiche condizioni contrattuali prevedono i seguenti e franchigie:

Sicurezza sul lavoro: 50% del massimale
 Business interruption: 50% del massimale
 Inquinamento accidentale: 50% del massimale



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto a coloro che esercitano l'attività di Agronomi e Forestali e Periti Agrari ed intendono coprirsi da eventuali danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 21, 07 % calcolato sul premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?		
	I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:	
	QBE Europe SA/NV- Rappresentanza Generale per l'Italia	
	Ufficio Gestione Reclami	
	Fax numero: +39 0263793784	
	E-mail: reclami@it.qbe.com	
All'impresa assicuratrice	PEC: amministrazione@cert.it.qbe	
	È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito: https://qbeitalia.com/contattaci/reclami/ nell'apposita sezione dedicata ai Reclami.	
	QBE deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami	
	che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari assicurativi e dei loro dipendenti o	
	collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l'Intermediario interessato.	
	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ai reclami, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del	
All'IVASS	Quirinale, 21, 00187 Rome, fax 06.42133206, PEC: <u>ivass@pec.ivass.it</u> .	
	Info su: <u>www.ivass.it</u> .	
All'autorità di vigilanza dello	I reclami possono anche essere indirizzati all'Autorità di vigilanza dello Stato di origine della Compagnia	
Stato di origine della Compagnia	(Belgio), Financial Services and Markets Authority (Autorité des Services et Marchés financiers), secondo le modalità prevista dalla stessa sul sito internet: https://www.fsma.be/en/how-make-complaint	
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:		
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <u>www.giustizia.it</u> (D.lgs. 28/2010). La mediazione costituisce una condizione di procedibilità della domanda giudiziale in caso di vertenze su contratti assicurativi	
Negoziazione assistita	Attraverso la richiesta del proprio avvocato alla compagnia di assicurazione.	
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente all'istituzione estera competente - reperibile sul sito www.ec.europa.eu/fin-net - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.	
REGIME FISCALE		
	Non è prevista alcuna detrazione fiscale per il premio versato.	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il trattamento fiscale delle prestazioni assicurative in esame dipende dalla qualifica soggettiva del	
	contribuente che stipula la polizza assicurativa. Si invita l'assicurato a verificare, caso per caso, la deducibilità	
	dei premi corrisposti all'assicuratore e il trattamento fiscale delle eventuali somme ricevute in termini di	
	concorrenza alla formazione del reddito imponibile.	



QBE Europe SA/NV Rappresentanza Generale per l'Italia

Polizza di assicurazione della Responsabilità Civile Professionale Dottori Agronomi e Forestali, Agrotecnici e Periti Agrari

Prima della sottoscrizione, leggere attentamente il Set Informativo.

RC ProfAgr 04-2021



1. Documenti che formano il contratto di assicurazione

(Le parole utilizzate nel seguito con la iniziale maiuscola hanno il significato indicato alla Sezione 5).

La **Polizza** si compone dei seguenti documenti che ne formano parte integrante ed essenziale:

- i. la Scheda
- ii. le Condizioni Generali di Assicurazione
- iii. **Proposta** (ove prevista)
- iv. le Appendici indicate in calce alla Polizza

La **Polizza** è emessa in regime di stabilimento ai sensi delle disposizioni applicabili del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche) dalla Rappresentanza Generale per l'Italia di:

QBE Europe SA/NV

Sede legale: Place du Champ de Mars 5, BE 1050, Bruxelles, Belgio

Sede secondaria in Italia: Via Melchiorre Gioia, 8 20124 Milano

QBE Europe SA/NV	Contraente	
Rannresentanza Generale ner l'Italia		



2. Condizioni Generali di assicurazione

2.1 CIRCOSTANZE RELATIVE AL RISCHIO

L'Assicurato dovrà fornire a QBE tutte le informazioni rilevanti ai fini della valutazione del rischio e della determinazione del contenuto della Polizza. Le informazioni fornite dall'Assicurato nella Proposta, o con altra modalità, costituiscono parte integrante della Polizza.

L'**Assicurato** dichiara, quindi, di avere usato la necessaria diligenza nel raccogliere tali informazioni.

2.2 EFFETTI DELLE DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI

LE DICHIARAZIONI DEL SOGGETTO LEGITTIMATO A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA STIPULAZIONE DELLA POLIZZA E PER LA VALUTAZIONE DEL RELATIVO RISCHIO, CHE DOVESSERO RISULTARE NON VERITIERE, INESATTE O RETICENTI POTRANNO COMPORTARE LA PERDITA - TOTALE O PARZIALE - DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO, NONCHÉ LA CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE, COSÌ COME DISCIPLINATO DAL CODICE CIVILE AGLI ARTICOLI 1892 E SEGUENTI.

2.3 LEGGE APPLICABILE

- (i) La presente **Polizza** viene regolata ed interpretata in base alle leggi dello Stato Italiano.
- (ii) Ogni controversia tra QBE e Assicurato/Contraente derivante, relativa e/o connessa alla presente Assicurazione, sarà sottoposta al procedimento di mediazione ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 4 Marzo 2010 n. 28 e s.m.i. (di attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali).
- (iii) Nel caso di esito negativo del procedimento di mediazione indicato al punto precedente, qualora dovesse insorgere una successiva controversia giudiziaria, il Foro competente per la risoluzione delle controversie tra QBE e l'Assicurato/Contraente, avente ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione e lo scioglimento della presente Assicurazione, sarà esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo nel quale l'Assicurato/Contraente ha la residenza o la sede legale.
- (iv) Ai fini della notifica degli atti giudiziari da parte dell'Assicurato/Contraente a QBE ai sensi della polizza, quest'ultima elegge il proprio domicilio presso la propria Rappresentanza Generale, avente sede in Italia, Milano, 20124, alla Via Melchiorre Gioia, 8.



(v) I riferimenti alle leggi sono da ritenersi comprensivi delle successive modifiche ed integrazioni alla normativa.

2.4 DIVIETO DI CESSIONE

L'Assicurato Potrà cedere totalmente o parzialmente i diritti derivanti dalla **Polizza** solo con il consenso scritto di QBE.

2.5 DOCUMENTI DI POLIZZA

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1888 del Codice Civile (Prova del contratto), QBE potrà conservare la **Polizza**, e qualsiasi documento ad essa relativo, esclusivamente in forma elettronica, come copia informatica di documento analogico e distruggere gli originali.

I documenti così conservati avranno lo stesso valore probatorio degli originali.

2.6 MASSIMALE

L'importo indicato nella **Scheda** come **Massimale** rappresenta l'importo massimo che **QBE** può essere tenuta corrispondere a titolo di risarcimento in base alla **Polizza**, in relazione alle **Richieste di Risarcimento** avanzate nei confronti dell'**Assicurato** durante il **Periodo di Polizza**, indipendentemente da quale sia il numero di **Richieste di Risarcimento**, **Assicurati** o **Atti illeciti**.

QUALSIASI SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO EVENTUALMENTE INDICATO NELLA **SCHEDA**, COSTITUIRÀ PARTE DEL **MASSIMALE** E NON SARÀ IN AGGIUNTA AD ESSO.

2.7 FRANCHIGIA

L'importo indicato nella **Scheda** come **Franchigia** rappresenta la quota della **Richiesta di risarcimento** del danno a carico dell'**Assicurato**.

QBE si impegna a prendere in considerazione tutte le Richieste di risarcimento indennizzabili a sensi di Polizza, anche nel caso in cui l'ammontare delle stesse sia inferiore all'importo della Franchigia di cui sopra.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO CONFERISCE PIENO ED INDEROGABILE MANDATO A QBE A NEGOZIARE E DEFINIRE LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO E SI IMPEGNA A RIMBORSARE A QBE L'IMPORTO PARI ALLA FRANCHIGIA DI CUI SOPRA, NEI SUCCESSIVI 20 (VENTI) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DA PARTE DELLO STESSO.



Le **Franchigie** dovranno, comunque, rimanere a carico dell'**Assicurato** senza che egli possa – a pena di decadenza delle garanzie prestate dalla presente **Polizza** - farle assicurare da altri assicuratori.

2.8 COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione fatta da o verso il **Contraente** costituirà comunicazione fatta da o verso tutti gli **Assicurati**.

2.9 ALTRE ASSICURAZIONI

Se l'Assicurato è coperto da altra polizza avente ad oggetto il medesimo rischio di cui alla presente **Polizza** (qualora essa non preveda espressamente l'operatività a secondo rischio), la **Polizza** opererà a secondo rischio rispetto a detta altra polizza, con esclusione della coassicurazione di cui all'art. 1910 c.c. (Assicurazione presso altri assicuratori), per le garanzie previste da detta altra polizza se operante, e a primo rischio per le garanzie non previste da detta altra polizza o in caso di inoperatività della stessa.

Qualora il rischio di cui alla predetta altra polizza sia stato sottoscritto da QBE o da altra società facente parte del Gruppo QBE, si prevede che:

- (i) i Massimali previsti da ciascuna copertura non si cumuleranno;
- (ii) la massima somma indennizzabile dall'**Assicurato** in base a tutte le coperture assicurative di cui sopra, non potrà comunque eccedere la somma corrispondente al massimale più elevato da questa previsto.

In nessun caso, il **Massimale** di cui alla **Polizza** verrà o potrà intendersi incrementato, per effetto della presente disposizione.

2.10 PERIODO DI POLIZZA - PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO

La **Polizza** ha effetto dalla data indicata nella **Scheda** e per il periodo ivi indicato. Il **Premio** è dovuto con periodicità annuale.

I mezzi di pagamento del **Premio** previsti da QBE sono:



ordini di bonifico, mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario QBE, oppure l'intermediario da quest'ultima incaricato, espressamente in tale qualità.

A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile (Mancato Pagamento del Premio), il **Contraente** è tenuto al pagamento della prima rata di **Premio** entro 30 (trenta) giorni dall'inizio del **Periodo di Polizza**.

SE IL CONTRAENTE NON CORRISPONDE IL PREMIO, LA GARANZIA RESTA SOSPESA DALLE ORE 24:00 DEL TRENTESIMO GIORNO DOPO QUELLO DELLA DECORRENZA E RIPRENDE EFFICACIA DALLE ORE 24:00 DEL GIORNO IN CUI VIENE PAGATO QUANTO DOVUTO, FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DEL CONTRAENTE DI PAGARE IL PREMIO.

SE IL CONTRAENTE NON PAGA IL PREMIO PER LE RATE SUCCESSIVE ENTRO IL TRENTESIMO GIORNO DALLA SCADENZA, LA GARANZIA RESTA SOSPESA DALLE ORE 24:00 DEL TRENTESIMO GIORNO DOPO QUELLO DELLA SCADENZA E RIPRENDE EFFICACIA DALLE ORE 24:00 DEL GIORNO IN CUI VIENE PAGATO QUANTO DOVUTO, FERME RESTANDO LE SCADENZE CONTRATTUALI SUCCESSIVE. QUALSIASI RICHIESTA DI RISARCIMENTO AVANZATA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE NON RIENTRA IN COPERTURA, ANCHE SE LA GARANZIA VIENE SUCCESSIVAMENTE RIATTIVATA CON IL PAGAMENTO DEL PREMIO.

Il **Premio** dovuto è calcolato sulla base degli introiti lordi (al netto dell'IVA) contabilizzati dall'**Assicurato** nell'anno fiscale immediatamente precedente alla data di inizio del **Periodo di Polizza.**

QBE si riserva il diritto di svolgere controlli e verifiche sui documenti dell'**Assicurato**, per i quali quest'ultimo è obbligato a fornire prova documentale e chiarimenti secondo quanto richiesto da QBE.

In riferimento ai raggruppamenti di studi associati, gli introiti che devono essere dichiarati sono pari alla somma degli introiti di ogni singolo membro del raggruppamento (con esclusione del fatturato interno) ed il **Massimale** sarà un singolo **Massimale** aggregato per tutti i membri del raggruppamento.

2.11 DIRITTI DI SURROGAZIONE

Ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile (Diritto di surrogazione dell'Assicuratore), a seguito del pagamento di qualsiasi indennizzo in base alla **Polizza**, **QBE** si intenderà surrogata, nei limiti del pagamento effettuato, in tutti i diritti dell' **Assicurato** verso i terzi responsabili.

Gli **Assicurati** dovranno sottoscrivere qualsiasi documento richiesto a tale scopo, nonché fare quanto necessario per garantire e tutelare tali diritti, ivi



compresa la sottoscrizione dei documenti necessari per conferire a QBE il potere di promuovere giudizi in loro nome.

2.12 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche e/o integrazioni della **Polizza** potranno essere effettuate solo a mezzo di documenti che devono essere sottoscritti da tutte le parti contraenti la **Polizza**.

2.13 AGGRAVAMENTO E DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

- (i) Ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile (Aggravamento del rischio), l'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta a QBE di ogni aggravamento del rischio.

 GLI AGGRAVAMENTI DI RISCHIO NON NOTI O NON ACCETTATI DA QBE POSSONO COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO
 - POSSONO COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO, NONCHÉ LA STESSA CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE DI CUI ALLA **POLIZZA**.
- (ii) Nel caso di diminuzione del rischio, QBE è tenuta a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** successive alla comunicazione proveniente dall' **Assicurato** ai sensi dell'art. 1897 c.c. (Diminuzione del rischio).

 QBE rinuncia al diritto di recesso ivi previsto.

2.14 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali connessi alla **Polizza** sono da intendersi a carico del **Contraente**.

2.15 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie derivanti o comunque connesse alla presente Polizza, il foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o della sede legale dell'**Assicurato**.

2.16 RINVIO ALLE NORME DELLA LEGGE ITALIANA

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, in relazione all'interpretazione ed esecuzione della presente **Polizza**, valgono le norme della legge italiana in materia, in particolare gli Artt. 1882 e seguenti del Codice Civile.



2.17 DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni **Richiesta di Risarcimento** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo **QBE** può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

2.18 SCADENZA SENZA TACITO RINNOVO

La garanzia avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in **Polizza** e cesserà alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta.

E' ESCLUSO IL TACITO RINNOVO.

2.19 SANZIONI

La copertura assicurativa non opera, e QBE non indennizzerà alcuna Richiesta di risarcimento o comunque non effettuerà alcuna prestazione in base alla Polizza, nella misura in cui tale copertura, indennizzo e/o prestazione, possa esporre QBE medesima e/o qualsiasi società del gruppo cui appartiene a sanzioni, divieti o restrizioni previste da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni economiche e/o commerciali previste da leggi e regolamenti di qualsiasi Paese.

2.20 CLAUSOLA BROKER

Con la conclusione del presente contratto l'Assicurato conferisce al Broker o Agente di Assicurazioni indicato nella Scheda di Copertura, il mandato a rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione.

Gli Assicuratori hanno conferito al Broker/Intermediario indicato nella Scheda di Copertura l'incarico di ricevere e trasmettere la relativa corrispondenza. E' convenuto, pertanto, che:

- a. Ogni comunicazione fatta dalla QBE al Broker/Intermediario sarà considerata come fatta all'Assicurato;
- b. Ogni comunicazione fatta dal Broker/Intermediario alla QBE sarà considerata come fatta dall'Assicurato.

Quanto sopra si applica alle modalità di denuncia dei Sinistri.

Gli Assicuratori accettano che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker/intermediario.

2.21 RECLAMI

I reclami possono essere presentati all'**Assicuratore**, all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e all'autorità di vigilanza dello Stato di origine Autorità per i Servizi e i Mercati Finanziari (Autorité des Services et Marchés financiers), secondo le seguenti modalità:

1. All'Assicuratore:

i reclami possono essere inoltrati in merito alla gestione del rapporto contrattuale, in particolare per quanto riguarda l'attribuzione della responsabilità, l'entità della prestazione,



la quantificazione e l'esborso delle somme dovute all'**Assicurato** o la gestione dei sinistri. I reclami possono essere presentati per iscritto a:

QBE EUROPE SA/NV, Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Melchiorre Gioia, 8, 20124 Milan, Italy, all'attenzione del servizio reclami, al seguente indirizzo e-mail: reclami@it.qbe.com o PEC: ufficio.commerciale@cert.it.qbe.com.

L'**Assicuratore**, una volta ricevuto il reclamo, ne darà riscontro entro quarantacinque (45) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.

I reclami devono contenere le seguenti informazioni: nome, cognome e indirizzo del reclamante, nome dell'**Assicuratore**, dell'intermediario o delle persone di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo del reclamo e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le sue circostanze.

2. all'IVASS:

i reclami possono essere inoltrati:

- (i) per accertare il rispetto delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, dei relativi regolamenti attuativi e del Codice del Consumo (relativo alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori), da parte dell'**Assicuratore**, dei suoi intermediari incaricati e dei periti assicurativi;
- (ii) nei casi in cui il reclamante non sia soddisfatto dell'esito del reclamo trasmesso all'**Assicuratore** o in caso di mancata risposta da parte dell'**Assicuratore** entro il termine di quarantacinque (45) giorni.

I reclami devono essere presentati per iscritto a:

IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21, 00187 Rome, fax + 06.42133206, o via pec al seguente indirizzo: tutela.consumatore@pec.ivass.it, accompagnando il reclamo con la relativa documentazione a supporto.

Ulteriori informazioni sulla presentazione e la gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento IVASS n. 24/2008 e successive modifiche, disponibile all'indirizzo: www.ivass.it.

3. All'autorità di vigilanza dello stato di residenza dell'Assicuratore:

i reclami che possono essere indirizzati all'IVASS possono essere indirizzati all'Autorità di Vigilanza dello Stato di appartenenza dell'**Assicuratore** (Belgio) secondo le modalità previste da tale autorità: <u>Autorità per i Servizi e i Mercati Finanziari (Autorité des Services et Marchés financiers</u>), secondo le modalità indicate dalla stessa sul proprio sito internet: https://www.fsma.be/en/how-make-complaint

Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere (per cui si intendono le controversie tra un assicurato di uno Stato membro e un'impresa di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro), è possibile, in alternativa alla presentazione di un reclamo all'Ivass, richiedere direttamente al sistema estero di riferimento, identificabile all'indirizzo www.ec.europa.eu/fin-net-and, l'attivazione della procedura FIN-NET.



In relazione alle controversie relative alla quantificazione del danno e all'attribuzione della responsabilità, si precisa che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla possibilità di ricorrere a sistemi conciliativi, ove previsti.

2.22 LIQUIDAZIONE SINISTRI

La Compagnia provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 90 (novanta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia (sempre che non siano sorte contestazioni in merito ad essi).

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il dolo dell'**Assicurato/Contraent**e, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità limitata.



3. Esclusioni e limiti

Sono escluse e, quindi, non sono oggetto della copertura prevista dalla presente Polizza, le Richieste di Risarcimento relative a:

3.1 Attività professionale diversa

Si intende qualsivoglia attività diversa da quella professionale, così come indicata nella **Scheda**.

3.2 Beni materiali ed animali

Perdita o danneggiamento di beni materiali od animali, che non siano conseguenza diretta dell'attività professionale oggetto della presente **Polizza**.

3.3 Contratti assicurativi

Qualsiasi errore od omissione da parte dell'**Assicurato** nella stipula e/o gestione di contratti di assicurazione, nonché connessi alla concessione di finanziamenti, o alla consulenza fiscale, o in materia di investimenti, ferma la copertura quando tali attività siano finalizzate alla concessione di mutui e/o leasing per acquisti di unità immobiliari e/o siano diretta conseguenza, ovvero connesse e strumentali, della prestazione principale svolta in ragione dell'attività Professionale indicata nella **Scheda**.

3.4 Aeromobili, natanti, veicoli o edifici

- a) proprietà, possesso o utilizzo da o per conto dell'Assicurato di aeromobili, natanti o veicoli a propulsione meccanica;
- b) proprietà o possesso da o per conto dell'**Assicurato** di edifici, strutture, locali o proprietà (mobiliari o immobiliari) ovvero della porzione di edifici locati, occupati o affittati dall'**Assicurato**.

3.5 Rapporti con società, associazioni e/o enti

Società, associazioni e/o enti di cui l'**Assicurato** o qualsivoglia amministratore o socio dell'**Assicurato** detenga una partecipazione o rivesta cariche di qualsiasi natura.



3.6 Lesioni personali, infermità, malattia, morte

Lesioni personali, infermità, malattia o morte che non siano conseguenza diretta dell'attività professionale oggetto della presente **Polizza.**

3.7 RC contrattuale

Impegni sottoscritti dall'**Assicurato** a pagare penalità o ammende o a dare garanzie non dovute ai sensi di legge, ma limitatamente a quanto eccede la responsabilità civile che sarebbe, comunque, gravata in capo all'**Assicurato**, anche in assenza di tali impegni.

3.8 Sanzioni, ammende, penali, danni punitivi

Sanzioni, ammende, penali o danni punitivi a carico dell'Assicurato.

3.9 Diritti di proprietà intellettuale

Violazione o uso non autorizzato di diritti di proprietà intellettuale, ivi inclusi brevetti.

3.10 Atti dolosi, intenzionali

Atti di natura dolosa, intenzionale, fraudolenta, sia di tipo commissivo che omissivo, dell'**Assicurato**; fermo restando che il dolo dovrà essere ammesso in via stragiudiziale o dichiarato giudizialmente con sentenza definitiva e ferma la copertura prevista.

3.11 Richieste di Risarcimento e/o Circostanze precedenti

- (i) fatti o **Circostanze** di cui sia stata data comunicazione scritta ai sensi di una polizza precedente (stipulata con QBE o con altri assicuratori);
- (ii) fatti o **Circostanze** di cui l'**Assicurato** sia venuto a conoscenza, o di cui avrebbe dovuto avere ragionevole conoscenza, prima della decorrenza del **Periodo di Polizza**;



- (iii) fatti o **Circostanze** comunicati nella **Proposta** sottoposta dall'**Assicurato** in relazione alla **Polizza**;
- (iv) richieste di risarcimento avanzate e/o minacciate nei confronti dell'**Assicurato** prima della decorrenza del **Periodo di Polizza**;
- (v) **Richieste di risarcimento** notificate ad altri assicuratori in base ad altre polizze.

Agenti inquinanti, amianto, funghi, muffe e spore, campi elettromagnetici

- (i) causate da infiltrazioni, inquinamento o contaminazione;
- (ii) rimozione e/o risanamento dalle sostanze oggetto di infiltrazione, o che hanno provocato inquinamento o contaminazione;
- (iii) presenza o rilascio di amianto o di altri materiali contenenti amianto in qualsiasi forma o quantità;
- (iv) funghi, muffa, ruggine o fermentazione, spore o tossine create o prodotte o che siano emanate da funghi, muffe, spore, ruggine o fermentazione:
- (v) Campi elettromagnetici (EMF).

3.13

Insolvenza dell'Assicurato

insolvenza o fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale che coinvolga l'Assicurato.

3.14

Rischi nucleari

- i) radiazioni ionizzanti o contaminazione da radiazioni provenienti da combustibile nucleare, o scorie nucleari residuate dalla combustione del combustibile nucleare;
- ii) proprietà radioattive, tossiche, esplosive o diversamente pericolose di qualsivoglia congegno nucleare esplosivo o componente nucleare dello stesso.



Data di Retroattività

Atti Illeciti commessi prima della Data di Retroattività indicata nella Scheda.

3.16

Guerra e Terrorismo

Eventi che si verifichino o insorgano in occasione di guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, potere militare, usurpazione di potere, e in occasione di qualsiasi atto di terrorismo.

3.17

Perdita di dati ed accesso non autorizzato

Perdita o alterazione di dati a causa di disfunzioni di sistemi informatici e/o accesso non autorizzato agli stessi.

3.18

Mancata iscrizione in albi

Atti Illeciti commessi quando l'Assicurato non era iscritto nel relativo albo e/o registro e/o elenco o era sospeso dall'esercizio dell'attività per qualunque causa.

3.19

Fatti relativi alla gestione di assicurazioni

Perdite conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi.



Soggetti che detengono una partecipazione diretta o indiretta

Richieste di Risarcimento avanzate da soggetti che detengano una partecipazione diretta o indiretta dell'Assicurato, nei casi in cui quest'ultimo sia persona giuridica, salvo il caso in cui la Richiesta di Risarcimento sia avanzata da soggetti diversi dai precedenti e fermo restando la definizione di Terzo.

3.21

Responsabilità Amministrativa e Amministrativo Contabile

Perdite cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'erario e comunque responsabilità amministrativa e amministrativo contabile.

3.22

Attività di terzi

Sospensione e/o interruzione di attività di Terzi.

Sono, comunque, ESCLUSE E QUINDI NON SONO OGGETTO DELLA COPERTURA PREVISTA DALLA **POLIZZA**, LE **RICHIESTE DI RISARCIMENTO** RELATIVE ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'**ASSICURATO** DERIVANTE DALLO SVOLGIMENTO DI UNA O PIÙ DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA SEZIONE 6.8, qualora non espressamente richiamate nella **Scheda**.

3.23

Responsabilità Civile Prodotti

Beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, installati o rispetto ai quali è prestata assistenza, da parte dell'**Assicurato** o da parte di subappaltatori dell'**Assicurato**.

3.24

Contratti di appalto

Contratti nei quali l'**Assicurato** agisce come appaltatore



3.25 Possesso o proprietà di beni

Il possesso, la proprietà o l'utilizzo da parte di o per conto dell'**Assicurato** di terreni, fabbricati, aeromobili, barche, navi o veicoli a propulsione meccanica.

3.26 Mancato ottenimento di finanziamenti

Il mancato ottenimento di finanziamenti, salvo il caso in cui la **Richiesta di Risarcimento** sia direttamente riconducibile ad errori commesso nell'esercizio dell'attività professionale indicata nella **Scheda**.

3.27 Finanziamenti ottenuti o elargiti illecitamente

Perdite connesse a finanziamento ottenuti o elargiti illecitamente.

Danni a opere da parte di imprese in cui l'Assicurato sia socio, amministratore o dipendente

Danni a opere eseguite da parte di imprese in cui l'**Assicurato** sia socio, amministratore o dipendente

3.29 Geologo

Attività di geologo svolta dall'**Assicurato** e/o da un suo collaboratore.

3.30 Mancata resa

Il mancato raggiungimento della resa stimata di un raccolto.

3.31 Grandi opere

Ferrovie, funivie, impianti teleferici in genere porti, dighe, bacini, gallerie, opere subacquee ed ogni altra opera a queste relativa e/o connessa.



Altre Attività e Funzioni

l'Assicurazione non è efficace in relazione alle seguenti attività e funzioni:

- a) Servizi di EDP
- b) Attività di CAF e RAF
- c) Legge Antiriciclaggio;

3.33

RC del costruttore e RC prodotti

Attività di consulenza, progettazione, o specifiche tecniche nei casi in cui l'**Assicurato** sia contrattualmente impegnato a:

- a) fabbricare, costruire, erigere o installare, oppure
- b) fornire materiali o attrezzature.





4. Obblighi dell'Assicurato in caso di Richiesta di Risarcimento Gestione delle Richieste di Risarcimento

Il rispetto e l'adempimento di quanto previsto dalle disposizioni che seguono costituisce condizione essenziale per l'operatività della copertura assicurativa di cui alla Polizza relativamente a qualsiasi **Richiesta di Risarcimento**.

4.1 QUANDO NOTIFICARE

L'Assicurato dovrà dare notizia per iscritto all'Assicuratore di qualsiasi Richiesta di Risarcimento non appena possibile.

L'Assicurato potrà inoltre, in qualsiasi momento durante il **Periodo di Polizza**, dare notizia per iscritto all'**Assicuratore** di qualsiasi **Circostanza** da cui si ritenga ragionevolmente possa derivare una **Richiesta di Risarcimento**.

4.2 A CHI NOTIFICARE

LA COMUNICAZIONE ALL'ASSICURATORE DEVE ESSERE TRASMESSA A:

QBE CLAIMS DEPARTMENT - QBE Europe SA/NV Via Melchiorre Gioia, 8 20124 MILANO

QBE.GestioneSinistri@it.gbe.com

4.3 CHE COSA NOTIFICARE

La comunicazione di cui al secondo paragrafo dell'art. 4.1 che precede dovrà indicare le ragioni per cui viene data informazione di un fatto o di una **Circostanza** da cui possa scaturire una **Richiesta di Risarcimento**, fornendo tutti i dettagli anche con riferimento alle date ed alle persone coinvolte. Qualsiasi successiva **Richiesta di Risarcimento** derivante dalle **Circostanze** notificate durante il la **periodo di validità della copertura** si considererà come effettuata durante il **Periodo di Polizza**.

4.4 DIVIETO DI AMMISSIONE DI RESPONSABILITA' E TRANSAZIONI

L'Assicurato non dovrà ammettere la propria responsabilità, né tentare di concludere transazioni o fare alcuna concessione in relazione a qualsiasi Richiesta di Risarcimento senza il consenso scritto dell'Assicuratore, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato.

4.5 COSTI DI DIFESA

L'**Assicuratore** avrà la facoltà di assumere la gestione della lite inerente una **Richiesta** di **Risarcimento**, finché ne avrà interesse.

Sono a carico dell'**Assicuratore** le spese ragionevolmente sostenute dall'**Assicurato**, incluse quelle per legali e tecnici, – previa autorizzazione scritta dell'**Assicuratore** - per



resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato entro il limite di un importo pari ad un quarto del **Massimale**. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il **Massimale**, le spese vengono ripartite tra **Assicuratore** ed **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse ai sensi dell'articolo 1917 del Codice Civile.

Costi e spese sostenuti in relazione a procedimenti penali ed amministrativi sono espressamente esclusi dalla copertura di cui alla **Polizza**.

4.6 INFORMAZIONI ED ASSISTENZA

L'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore tutte le informazioni rilevanti in merito alla Richiesta di Risarcimento e fornire l'assistenza per permettere all'Assicuratore di indagare o difendere qualsiasi Richiesta di Risarcimento e/o per permettere all'Assicuratore di determinare la propria responsabilità in base alla Polizza.

4.7 ALLOCAZIONE DELL'INDENNIZZO

Qualora una Richiesta di Risarcimento sia solo in parte coperta dalla Polizza o sia avanzata non solo nei confronti di un Assicurato ma anche di altri soggetti non assicurati, l'Assicuratore sarà obbligato e verserà un indennizzo determinato in rapporto alla parte di Richiesta di Risarcimento coperta dalla Polizza e, in ogni caso, limitatamente alla quota di responsabilità dell'Assicurato.

4.8 ULTERIORI OBBLIGHI DELL' ASSICURATO

In relazione a qualsiasi Richiesta di Risarcimento l'Assicurato dovrà:

- a) agire secondo buona fede, in quanto nessun indennizzo è dovuto a chi agisca fraudolentemente;
- b) non distruggere o disperdere prove, informazioni e documentazione né beni ad essa relativi;
- c) non rinunciare a qualsiasi diritto di rivalsa o surrogazione nei confronti di alcun soggetto terzo.



5. Definizioni e glossario

Le parole riportate nel seguito hanno il significato qui definito tutte le volte che si trovano scritte in grassetto nella **Polizza**, con lettera maiuscola o non. Quando il contesto lo permette o lo richiede, il singolare include il plurale e viceversa e il maschile include il femminile.

Il richiamo a una legge, inoltre, si intende riferito a tutte le sue modifiche ed integrazioni successive.

Le titolazioni valgono solo come riferimento e non formano parte della **Polizza**.

5.1 ASSICURATO

Il soggetto nei cui interesse è contratta la Polizza.

5.2 QBE

QBE Europe SA/NVR, Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede secondaria in Italia, Milano, via Melchiorre Gioia, 8.

5.3 ATTO ILLECITO

Qualsiasi errore, omissione, violazione di obblighi di natura colposa, anche gravemente, direttamente connessi all'esercizio dell'attività professionale indicata nella **Scheda.**

5.4 CIRCOSTANZA/E

Qualsiasi evento, controversia, fatto, questione, atto od omissione di cui l'**Assicurato** sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare origine ad una **Richiesta di Risarcimento** ai sensi della **Polizza.**

5.5 CONTRATTO "CLAIMS MADE"

Il contratto di assicurazione in forza del quale QBE si obbliga a mantenere indenne il Contraente/Assicurato rispetto alle Richieste di risarcimento presentate per la prima volta al Contraente/Assicurato durante il Periodo di polizza, purché siano in conseguenza di un fatto accaduto durante il Periodo di polizza ed anche anteriormente a tale periodo, ma non prima della Data di retroattività eventualmente indicata nella Scheda.



5.6 CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'Assicurazione nell'interesse proprio o di altre persone.

5.7 DANNI

Indica il pregiudizio subito da **Terzi** in conseguenza di un **Atto illecito** dell'**Assicurato**, o dei suoi **Dipendenti**, nell'esercizio dell'attività professionale indicata nella **Scheda**, che sia stato accertato con sentenza, nonché le somme dovute dall'**Assicurato** - per il predetto titolo - in virtù di transazioni autorizzate da **QBE**.

Vengono ricompresi i danni di natura non patrimoniale, indiretti, permanenti, temporanei e futuri.

5.8 DATA DI RETROATTIVA'

La data eventualmente indicata nella **Scheda** antecedente il **Periodo** di **Polizza**.

5.9 DIPENDENTI

Qualsiasi persona fisica che agisca quale collaboratore, dipendente, praticante, ausiliario dell'**Assicurato** nell'esercizio dell'attività indicata nella **Scheda**.

5.10 DOCUMENTI

Ricomprende le seguenti tipologie documentali: atti, testamenti, contratti, mappe, piani, libri, lettere, polizze, certificati, moduli e documenti di qualsiasi natura - sia scritti sia stampati o riprodotti con qualsivoglia metodo, ivi inclusi registrazioni informatiche e dati elettronici, ma con esclusione di titoli al portatore o nominativi, cedole, francobolli, titoli bancari ed altri strumenti negoziabili, banconote.

5.11 FRANCHIGIA

L'importo indicato nella **Scheda** che corrisponde alla parte della **Richiesta** di **Risarcimento** che rimane a carico dell'**Assicurato**.



5.12 GUERRA

Guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità o operazioni assimilabili allo stato di guerra (dichiarato o meno), guerra civile, ammutinamento, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sollevazione, colpo di stato militare e non, nazionalizzazione, requisizione, sequestro o confisca per ordine di autorità pubbliche o governi a norma di legge o di fatto, ovvero legge marziale, ad esclusione del terrorismo.

5.13 MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

Il periodo di tempo successivo alla scadenza della Polizza eventualmente indicato nella Scheda, nel quale l'Assicurato ha facoltà di notificare a QBE Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato in detto periodo che traggono origine da Atti Illeciti commessi nel Periodo di Polizza e comunque in data non antecedente la Data di Retroattività eventualmente indicata nella Scheda.

5.14 PERIODO DI POLIZZA

Il periodo di vigenza della Polizza indicato nella Scheda.

5.15 POLIZZA

Il presente documento, la **Scheda**, la **Proposta** e ogni altro documento espressamente indicato come facente parte integrante ed essenziale della stessa e le eventuali appendici.

5.16 PREMIO

La somma indicata nella **Scheda** dovuta dal **Contraente/Assicurato** a **QBE**, a titolo di corrispettivo della copertura assicurativa prevista dalla **Polizza**.

5.17 PROPOSTA

Il documento sottoposto all'**Assicurato** da parte di QBE prima della stipulazione della Polizza ai fini della valutazione del rischio oggetto di assicurazione.



5.18 RICHIESTA DI RISARCIMENTO

- Si intende qualsiasi comunicazione scritta o verbale da parte di Terzi, contenente una richiesta di somme, o contestazioni di responsabilità nei confronti dell'Assicurato;
- (ii) qualsiasi atto, dichiarazione richiesta o altro documento che possa dare origine a procedimenti legali o arbitrali, istanza o domanda riconvenzionale o citazione di **Terzi** o similari notificati all'**Assicurato**:
- (iii) qualsiasi manifestazione verbale o scritta da parte di **Terzi** dell'intenzione di ritenere responsabile l'**Assicurato** per un **Atto Illecito**.

5.19 TERRORISMO

Qualsiasi atto, ivi incluso ma non limitatamente a, l'uso della forza, da parte di un soggetto o un gruppo di soggetti che agiscono da soli o per conto o in relazione a organizzazioni o governi, per fini politici o religiosi o analoghi, con l'intenzione di influenzare un governo e/o la popolazione attraverso la paura.

5.20 COLLABORATORE

Qualsiasi persona fisica che opera per conto dell'**Assicurato**, ivi incluso il dipendente, praticante, apprendista, stagista, nello svolgimento dell'attività professionale indicata nella **Scheda** di cui l'**Assicurato** stesso debba rispondere.

5.21 FATTURATO

La somma algebrica dell'importo delle fatture emesse dall'**Assicurato** nell'anno fiscale immediatamente precedente all'anno di sottoscrizione, o rinnovo, della **Polizza**.

5.22 SINISTRO

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione prestata dalla presente **Polizza.** Può manifestarsi con ciascuna delle seguenti fattispecie:

Qualsiasi Richiesta di Risarcimento presentata all'Assicurato.



- Qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'Assicurato in cui il Terzo manifesti l'intenzione di attribuire all'Assicurato una responsabilità professionale per perdite o danni.
- Qualsiasi Circostanza, compresi avvisi di garanzia e/o mandati di comparizione, di cui l'Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa dare origine ad una Richiesta di Risarcimento nei suoi confronti.
- Qualsiasi notifica dell'avvio di procedimento dalla parte della Corte dei Conti per l'accertamento della responsabilità amministrativa ed amministrativa contabile.

Tutti i sinistri attribuiti allo stesso comportamento commissivo od omissivo colposo o ad una serie di atti, errori od omissioni scaturenti dalla stessa causa, o ad essa attribuibili, verranno considerati come un unico **Sinistro**.

5.23 SCHEDA

Il documento di provenienza di QBE, contente i dettagli del rischio e dell'Assicurazione, come i dati del Contraente e dell'Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la Franchigia, la decorrenza, il Premio, e per mezzo del quale QBE medesima attesta l'avvenuta stipulazione dell'Assicurazione.

5.24 TERZI

Qualsiasi soggetto pubblico o privato diverso dall'Assicurato, salvo quanto previsto dall'art. 6.3.



6. Assicurazione della responsabilità civile professionale

6.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - CLAIMS MADE

Con la **Polizza**, **QBE** conviene, subordinatamente ai termini, limitazioni, esclusioni e condizioni di cui alla medesima **Polizza**:

- a. di indennizzare l'Assicurato nei limiti del Massimale (o sottolimite di indennizzo ove previsto) per tutte le somme che questi sia tenuto a pagare a Terzi a titolo di risarcimento Danni per responsabilità civile professionale a seguito di una Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e notificata a QBE durante il Periodo di Polizza relativa ad Atti Illeciti commessi successivamente alla Data di Retroattività (ove indicata nella Scheda);
- b. di indennizzare l'Assicurato rispetto ai Costi di Difesa ai sensi dell'art.4.5. che precede.

6.2 RICHIESTE DI RISARCIMENTO COLLEGATE

Si intendono le eventuali Richieste di Risarcimento derivanti da:

- un medesimo Atto illecito;
- o una serie di **Atti Illeciti** causati o attribuibili alla medesima causa, fonte o evento.

Dette richieste costituiranno un'unica **Richiesta di Risarcimento** a fini dell'operatività della **Polizza** ed a queste si applicherà un'unica **Franchigia.**

6.3 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi ai fini della Polizza:

- a) le persone qualificate come **Assicurati** ai sensi di **Polizza**;
- b) il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato**, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- c) qualora l'**Assicurato** sia una persona giuridica, i legali rappresentanti, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi ultimi nei rapporti di cui alla lettera b):
- d) i **Dipendenti.**



6.4 TERRITORIO

La **Polizza** si applica alle **Richieste di Risarcimento** avanzate nei confronti dell'**Assicurato** in relazione ad **Atti Illeciti** COMPIUTI ESCLUSIVAMENTE NEI TERRITORI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA.

6.5 CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

L'ASSICURAZIONE DI CUI ALLA POLIZZA CESSERÀ DI AVERE EFFICACIA IN CASO DI:

- (i) SOSPENSIONE O RADIAZIONE DALL'ALBO PROFESSIONALE;
- (ii) TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITÀ A **TERZI** OD AGGREGAZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ CON QUELLA DI **TERZI**;
- (iii) IN CASO DI STUDIO ASSOCIATO O SOCIETÀ, CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI ASSOCIAZIONE.

6.6 ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI - SOCIETÀ

Qualora l'**Assicurato** sia un'associazione professionale od una società, la garanzia di cui alla **Polizza**, si intende prestata per la responsabilità civile professionale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l'attività svolta in nome e per conto dell'associazione professionale, sia per quella svolta in nome e per conto proprio.

6.7 ESTENSIONI DI COPERTURA

Sono comprese in garanzia tutti i doveri e le funzioni previste agli artt.1 e 2 della Legge n. 3 del 07/01/1976, modificata e integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152 e dal D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, come vengono qui di seguito elencati a titolo esemplificativo e non limitativo:

- 1. Prestazioni professionali ed attività di consulenza rivolti alle imprese forestali, agricole e di acquacoltura e fattorie;
- 2. Revisione contabile per enti pubblici e revisione dello stato patrimoniale delle imprese forestali, agricole e di acquacoltura e fattorie;
- 3. Previsioni di raccolto, con un sottolimite di € 25.000,00 ed una franchigia di € 1.000,00 ciascuno;
- 4. Attività di auditing e di certificazione dello stato patrimoniale di imprese pubbliche e private e di enti pubblici, per le quali non è richiesto un controllo legale dei conti , ove previsto dalla legge o dall'autorità amministrativa o da privati ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici e comunitari, nonché l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche, incluso quanto previsto e modificato dal DL 83/2012, relativamente alle imprese forestali, agricole e di acquacoltura e fattorie:
- 5. Valutazioni di aziende, relativamente alle imprese forestali, agricole e di acquacoltura e fattorie;



- 6. L'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al Decreto Legislativo 31.12.1992 nr. 545 e 546, così come modificate dalla Legge L. 17 dicembre 2018, n. 136. Nello svolgimento delle funzioni di natura pubblica o giuridica in riferimento alle nomine da parte di autorità giudiziarie e/o amministrative a condizione che tali nomine siano inerenti all'attività professionale specificata in questa polizza. In particolare la garanzia di cui alla presente Assicurazione comprende l'esplicazione dell'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e d'amministrazione controllata, d'amministratore ordinario, d'amministratore giudiziario, di commissario liquidatore nelle procedure liquidazione di amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative, ausiliario giudiziario, liquidatore, liquidatore giudiziale e co-liquidatore, arbitro, custode giudiziario, rappresentante degli obbligazionisti, commissario straordinario, perito e consulente tecnico, per le funzioni previste dall'art 39, comma 9 del DL 98/2011, nonché quanto previsto, modificato e/o integrato dal DL 83/2012, nonché da quanto previsto dal Ddl 83/2015 e dalla legislazione seguente, relativamente alle imprese forestali, agricole e di acquacoltura e fattorie;
- 7. Operazioni di vendita di beni mobili ed immobili;
- 8. di consulenza per programmi agricoli finanziari ed economici di Enti Locali e Pubblici;
- 9. L'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici, relativamente alle imprese forestali, agricole e di acquacoltura e fattorie;
- 10. La redazione e l'asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese;
- 11. La certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti;
- 12. Attività di contabilità e controllo, secondo quanto previsto dal DL n. 90 del 27/04/1990 e dalla legge del 26/06/1990 nr. 165;
- 13. Elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e fiscali;
- 14. Le attività in comune con altre professioni, come previsto agli artt. 16 (con riferimento alle lettere a,d,f,m,n) e 19 del Decreto Regio 11/02/1929 nr. 274 e s.m.i. e quanto previsto dall'art. 1 del Decreto Regio nr. 2229 del 16/11/1939 e dagli articoli 1 e 2 della Legge n. 1086 del 05/00/1971;
- 15. La partecipazione all'Organismo di Vigilanza, così come previsto dal Dlgs. 231/01 e s.m.i.;
- 16. La valutazione e stima delle risorse acquifere;
- 17. Valorizzazione e miglioramento dell'ambiente, di tutte le attività rurali e di allevamento;
- 18. Test di ingegneria strutturale e di lavori edili, incluse certificazioni antincendio e analisi e certificazioni di staticità degli edifici;
- 19. attività sperimentali;
- 20. Uso dei pesticidi con un limite di € 50.000 e franchigia di € 5.000,00;
- 21. Inquinamento del terreno e dell'acqua con un limite del 25% della somma assicurata ed una franchigia di € 5.000,00;



- 22. Catasto e mappatura del territorio;
- 23. Consulenza in materia di contratti di lavoro;
- Ripristino del paesaggio;
- 25. Quanto previsto nel DPR 412/93 e dalle modifiche successive, nonché dal Dlgs 81/08, cd. Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, aggiornato a Gennaio 2020.

ESTENSIONI DI COPERTURA APPLICABILI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NELLA SCHEDA

1. Funzione di Arbitro

L'assicurazione delimitata in contratto è estesa alla funzione di Arbitro in procedimenti extragiudiziali che venga esercitata dall'Assicurato in base alle leggi vigenti, in particolare dal DM 222/04 n.222 e dal Dlgs. 28 del 2010, e tutte le successive modifiche ed integrazioni.

La presente estensione di garanzia è prestata con applicazione di un sottolimite di indennizzo pari al 50% del **Massimale** di **Polizza.**

2. Funzioni e attività di Consigliere d'Amministrazione e/o Sindaco di Funzioni e attività di Consigliere d'Amministrazione e/o Sindaco di Aziende private e/o di Enti Pubblici, così come contemplato dagli articoli 2386, 2403, 2407, 2409 *bis* del Codice Civile. L'Assicurazione deve intendersi estesa anche all'attività di Sindaco (Auditor) per le Cooperative pubbliche e private, come previsto dal DIgs. n. 220 del 02.08.2002, relativamente alle imprese forestali, agricole e di acquacoltura e fattorie.

La presente estensione di garanzia è prestata con applicazione di un sottolimite di indennizzo pari al 50% del **Massimale** di **Polizza.**

3. "Business interruption"

A parziale deroga dell'esclusione 3.22 "Attività di terzi", si intende inclusa la responsabilità civile professionale dell'**Assicurato** per interruzione o sospensione totale o parziale di attività di Terzi che sia conseguenza diretta dell'attività professionale oggetto della presente polizza.

La presente estensione di garanzia è prestata con applicazione di un sottolimite di indennizzo pari al 50% del **Massimale** di **Polizza.**

4. Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'esclusione 3.12, e ferma l'esclusione 3.14 "Rischi Nucleari", inquinamento o contaminazione che derivi da eventi repentini, accidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano diretta conseguenza di un **Atto Illecito.**



LA PRESENTE ESTENSIONE DI GARANZIA È PRESTATA CON APPLICAZIONE DI UN SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO PARI AL 25% DEL **MASSIMALE** DI **POLIZZA.**

5. Perdita di documenti

L'Assicurazione sopra delimitata è estesa ai Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato e per la prima volta comunicati agli Assicuratori durante il Periodo di assicurazione per la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi di legge a seguito di qualunque evento che provochi la perdita, il danneggiamento, lo smarrimento o la distruzione di documenti quali di seguito definiti, e che si verifichi entro i limiti territoriali convenuti e durante il Periodo di assicurazione, nell'ordinario esercizio dell'attività professionale dell'Assicurato. Questa estensione è valida qualunque sia la causa dell'evento, esclusi i rischi menzionati agli articoli 7.13, 7.14 e 9 delle Condizioni Generali di Polizza.

Ai fini di questa estensione, il termine "documenti" sta a significare ogni genere di documenti pertinenti all'attività professionale dell'**Assicurato**, siano essi di proprietà dell'**Assicurato** stesso, ovvero tenuti in deposito o in custodia da lui medesimo o da taluno dei suoi **Dipendenti** (Definizione G), escluso però ogni genere di valori, quali ad esempio: titoli al portatore, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati, biglietti di lotterie e concorsi, carte di credito e simili.

L'evento deve essere denunciato per iscritto agli **Assicuratori** nei sette giorni successivi a quello in cui l'**Assicurato** ne è venuto a conoscenza. (Articolo 11, punto c) delle **Condizioni Generali di Polizza**.

La presente estensione di garanzia è prestata con applicazione di un sottolimite di indennizzo pari al 25% del **Massimale** di **Polizza.**

6. Riduzione del danno di immagine

L'Assicurazione si estende a coprire i costi ragionevolmente sostenuti o da sostenere, previo accordo scritto di QBE, per ridurre il danno d'immagine eventualmente sofferto dall'Assicurato a causa di un Sinistro che sia stato reso noto con qualunque mezzo.

LA PRESENTE GARANZIA È SOGGETTA AD UN **SOTTOLIMITE** PER **PERIODO DI ASSICURAZIONE** DI EURO 50.000,00 E VIENE PRESTATA SENZA L'APPLICAZIONE DI ALCUNA **FRANCHIGIA**.



7. Maggior termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento

L'Assicurato potrà richiedere una estensione della copertura prestata dalla presente Polizza di 10 (dieci) anni attivando la garanzia Maggior termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento.

LA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELL'ASSICURATO (O DEI SUOI EREDI) DOVRÀ ESSERE INVIATA ALL'ASSICURATORE A MEZZO PEC (all'indirizzo ufficio.commerciale@cert.it.qbe.com) - oppure all'intermediario incaricato della gestione della Polizza - ENTRO LA SCADENZA DEL PERIODO DI POLIZZA, OPPURE, IN CASO DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ, ENTRO E NON OLTRE 60 (SESSANTA) GIORNI DALLA DATA DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ. L'ASSICURATO, PENA LA DECADENZA DEL DIRITTO DI USUFRUIRE DELLA GARANZIA MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, PAGHERÀ IN UN'UNICA SOLUZIONE UN PREMIO ADDIZIONALE PARI AL 150% (CENTOCINQUANTAPERCENTO) DELL'ULTIMO PREMIO ANNUO CORRISPOSTO.

IL DIRITTO DELL'ASSICURATO VERRÀ MENO, NON POTRÀ ESSERE ESERCITATO E, COMUNQUE, CESSERÀ NEL CASO:

- A) DI MANCATO PAGAMENTO DEL **PREMIO ADDIZIONALE** NEL TERMINE DI 30 (TRENTA) GIORNI SUCESSIVI ALLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL **MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO**; O
- B) CHE IL CONTRAENTE SIA OGGETTO DI ACQUSIZIONE O FUSIONE; O C) CHE L'ASSICURATO STIPULI ALTRO CONTRATTO ASSICURATIVO A COPERTURA DEI MEDESIMI RISCHI ASSICURATIVI COPERTI DALLA PRESENTE POLIZZA E CHE TALE ALTRO CONTRATTO SIA EFFICACE DURANTE IL PERIODO DI MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO; O
- D) LA **POLIZZA** SIA CESSATA PER RISOLUZIONE DI DIRITTO O PER RECESSO DELL'**ASSICURATORE**; O
- E) DI MANCATO RISPETTO, DA PARTE DELL'**ASSICURATO**, DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA SEZIONE 4 (Obblighi dell'Assicurato in caso di Richiesta di Risarcimento Gestione delle Richieste di Risarcimento) DI QUESTA **POLIZZA**.

In caso di acquisizione o fusione del **Contraente**, resta fermo il diritto dell'**Assicurato** di richiedere all'**Assicuratore** un preventivo di costo e condizioni contrattuali per la copertura del *run-off*.

IN OGNI CASO, È ESCLUSA LA COPERTURA DI **ATTI ILLECITI**, ERRORI O OMISSIONI COLPOSI POSTI IN ESSERE DURANTE IL **MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO**.



RESTA INTESO CHE DURANTE IL MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, POTRANNO ESSERE NOTIFICATE SOLO RICHIESTE DI RISARCIMENTO. SI INTENDONO, PERTANTO, ESCLUSE DALLA COPERTURA LE MERE CIRCOSTANZE.

Il Massimale, indipendentemente dal numero delle Richieste di Risarcimento notificate nel Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento non potrà superare il Massimale indicato nella Scheda e sarà da intendersi aggregato per tutto il periodo di Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento.

QBE Europe SA/NV	Contraente
Rappresentanza Generale per l'Italia	
	Data:



Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato - essendo stato a ciò debitamente autorizzato - dichiara di approvare specificamente le sequenti clausole:

- 2.2 (Effetti delle dichiarazioni inesatte e reticenti);
- 2.3 (Legge Applicabile);
- 2.4 (Divieto di Cessione);
- 2.6 (Massimale);
- 2.7 (Franchigia);
- 2.9 (Altre assicurazioni);
- 2.10 (Periodo di Polizza- Periodicità e mezzi di pagamento del premio);
- 2.12 (Modifiche dell'assicurazione);
- 2.13 (Aggravamento e diminuzione del rischio);
- 2.17 (Disdetta in caso di sinistro);
- 2.18 (Scadenza senza tacito rinnovo);
- 2.19 (Sanzioni);
- 2.20 (Clausola Broker);
- 3 (Esclusioni e limiti) e segnatamente:
- 3.1 Attività professionale diversa;
- 3.2 Beni materiali ed animali;
- 3.3 Contratti assicurativi;
- 3.4 Aeromobili, natanti, veicoli o edifici;
- 3.5 Rapporti con società, associazioni e/o enti;
- 3.6 Lesioni personali, infermità, malattia, morte;
- 3.7 RC contrattuale;
- 3.8 Sanzioni, ammende, penali, danni punitivi;
- 3.9 Diritti di proprietà intellettuale;
- 3.10 Atti dolosi, intenzionali;
- 3.11 Richieste di risarcimento e/o Circostanze precedenti;
- 3.12 Agenti inquinanti, amianto, funghi, muffe e spore, campi elettromagnetici
- 3.13 Insolvenza dell'Assicurato;
- 3.14 Rischi Nucleari;
- 3.15 Data di Retroattività;
- 3.16 Guerra e Terrorismo;
- 3.17 Perdita di dati ed accesso non autorizzato;
- 3.18 Mancata iscrizione in albi;
- 3.19 Fatti relativi alla gestione di assicurazioni:
- 3.20 Soggetti che detengono una partecipazione diretta o indiretta;
- 3.21 Responsabilità amministrativa e Amministrativo-contabile;
- 3.22 Attività di terzo:
- 3.23 Responsabilità civile prodotti
- 3.24Contratti di appalto
- 3.25 Possesso o proprietà di beni
- 3.26 Mancato ottenimento di finanziamenti
- 3.27 Finanziamenti ottenuti o elargiti illecitamente
- 3.28 Danni a opere da parte di imprese in cui l'Assicurato sia socio, amministratore o dipendente
- 3.29 Geologo
- 3.30 Mancata resa
- 3.31 Grandi opere
- 3.32 RC del costruttore e RC Prodotti
- 4 (Obblighi dell'Assicurato in caso di Richiesta di risarcimento Gestione delle Richieste di risarcimento Assicurato);



- 5.8 (Data di retroattività):
- 6.1 (Oggetto dell'Assicurazione Claims made);
- 6.2 (Richieste di Risarcimento collegate);
- 6.3 (Soggetti non considerati terzi);
- 6.4 (Territorio);
- 6.5 (Cessazione dell'assicurazione):

Il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, dichiara, inoltre, di avere compreso che la Polizza opera secondo lo schema "Claims Made" e che, pertanto, essa copre le Richieste di Risarcimento relative ad Atti Illeciti commessi successivamente alla Data di Retroattività avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e denunciate all'Assicuratore nel Periodo di Polizza, alle condizioni ivi previste.

Data:	
II Cont	raente

Il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, dichiara di avere ricevuto i singoli documenti che compongono il Set informativo relativo alla Polizza in oggetto e segnatamente:

- (i) Documento informativo precontrattuale;
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo; (ii)
- Condizioni Generali di Assicurazione; (iii)
- (iv) Modulo di Proposta, ove previsto.

Data:	
II Contraente	

Data ultimo aggiornamento: Luglio 2020



INFORMATIVA PRIVACY

1. Introduzione

QBE Europe SA/NV - Rappresentanza Generale per l'Italia (la "Società") la informa, in qualità di Titolare del trattamento (che può essere contattato all'indirizzo email: dpo@uk.qbe.com e reclami@it.qbe.com) che i dati personali relativi all'assicurato/contraente/beneficiario (l'"Interessato"), necessari per la prestazione dei servizi e/o l'esecuzione degli obblighi della polizza a cui la presente informativa è allegata (la "Polizza"), saranno trattati in conformità con la presente Informativa.

2. Chi è il titolare del trattamento?

La Società con sede secondaria in Milano, Via Melchiorre Gioia, 8 sito internet: http://www.qbeitalia.com è il **Titolare del trattamento** e può essere contattata al seguente indirizzo e-mail: dpo@uk.qbe.com o reclami@it.qbe.com.

Una lista completa dei Responsabili del trattamento nominati dalla Società può essere richiesta alla stessa con una comunicazione agli indirizzi sopra indicati.

3. Quali tipologie di Dati Personali vengono trattati dalla Società?

La **Società** tratta le seguenti tipologie di dati personali dell'**Interessato** (complessivamente i "**Dati Personali**"), acquisiti - anche verbalmente - direttamente presso l'**Interessato** o tramite soggetti terzi:

- a) dati identificativi quali, ad esempio: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, telefono, mail, etc.;
- b) categorie particolari di dati, quali dati relativi alla salute.

4. Per quali finalità vengono trattati i Dati Personali?

La Società tratta i Dati Personali per le seguenti finalità:

- a) per la stipula ed esecuzione della Polizza (compresa la valutazione del rischio assicurativo effettuata dalla Società sulla base di determinate caratteristiche dell'Interessato); e la prestazione dei servizi connessi all'attività assicurativa e riassicurativa oggetto della Polizza (di seguito, "Finalità Assicurative");
- b) per l'adempimento di obblighi previsti da leggi o regolamenti applicabili, nonché da disposizioni impartite dalle competenti autorità/organi di vigilanza e controllo (di seguito, "Finalità di Legge");
- c) per lo svolgimento di attività funzionali a cessioni di azienda e di ramo d'azienda, acquisizioni, fusioni, scissioni o altre trasformazioni e per l'esecuzione di tali operazioni (di seguito, "Finalità di Legittimo Interesse di Business").

5. Qual è la base giuridica del trattamento?

Il trattamento dei **Dati Personali** è obbligatorio per:

- a) l'esecuzione della **Polizza** in relazione alle **Finalità Assicurative** di cui al paragrafo 4, lettera a);
- b) l'adempimento agli obblighi di legge in relazione alle **Finalità di Legge** di cui al paragrafo 4, lettera b), nei limiti previsti dalla legge;
- c) il legittimo interesse della Società e delle sue controparti alla conclusione degli accordi previsti al paragrafo 4, lettera c), in relazione alle **Finalità di Legittimo Interesse di Business**.

Il rifiuto di fornire i **Dati Personali** per le finalità indicate al paragrafo 4, lettere a) e b), avrebbe il risultato di impedire alla **Società** di concludere la **Polizza** e, se già conclusa, di proseguirne l'esecuzione. Al contrario, è possibile opporsi per motivi legittimi al trattamento per le finalità di cui al paragrafo 4, lettera c), a meno che non sia individuato un motivo legittimo prevalente della **Società**.

Il trattamento dei dati sulla salute per le **Finalità Assicurative** non è obbligatorio ed è sottoposto al consenso dell'Interessato. Tuttavia, in caso di mancato consenso, la **Società** non potrà valutare il rischio assicurativo e/o dare esecuzione alla **Polizza** e, quindi, non sarà possibile addivenire alla stipula della stessa.

6. Con quali modalità vengono trattati i Dati Personali?

I **Dati Personali** vengono trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e con strumenti comunque automatizzati e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei **Dati**



Personali stessi.

7. A chi possono essere comunicati i Dati Personali?

I Dati Personali possono essere comunicati dalla Società a:

- a) dipendenti e collaboratori della Società nell'ambito delle relative mansioni e in qualità di Incaricati del trattamento;
- b) soggetti terzi appartenenti alla cosiddetta "catena assicurativa" quali, ad esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, e mediatori di Assicurazione; consulenti legali e periti; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, società volte alla fornitura di servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, il Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP e UCI ed ulteriori autorità competenti ai sensi della normativa applicabile, nell'ambito della ordinaria gestione della **Polizza**;
- c) soggetti terzi coinvolti nello specifico rapporto di Assicurazione quali, ad esempio, contraente, assicurati, beneficiari, danneggiati, coobbligati, ecc.;
- d) professionisti, consulenti, istituti di credito e società di recupero dei crediti; e
- e) società terze fornitrici di servizi alla Società, quali ad esempio quelli informatici o di archiviazione.

I Suoi Dati Personali, in ogni caso, non saranno oggetto di diffusione.

8. I Dati Personali vengono trasferiti all'estero?

I **Dati Personali** possono invece essere comunicati e trasferiti a soggetti terzi quali, ad esempio, Società del Gruppo, controllanti, controllate e collegate, residenti in Paesi anche non appartenenti all'Unione Europea (Filippine, Stati Uniti, India). L'elenco completo e aggiornato è reperibile al seguente indirizzo: http://www.qbeitalia.com/.

Tale trasferimento avverrà in conformità con gli articoli 45 e 46 del Regolamento generale sul trattamento dei dati personali 679/2016/UE (il "Regolamento Privacy"). L'Interessato può ottenere in qualsiasi momento dalla Società il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali Dati Personali, o il luogo in cui sono stati resi disponibili.

9. Per quanto tempo verranno conservati i Dati Personali?

I **Dati Personali** raccolti per le finalità di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 4 vengono trattati per un periodo pari alla durata della **Polizza** (ivi inclusi eventuali rinnovi) e per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o recesso della stessa, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.

Al contrario, i **Dati Personali** raccolti per le finalità di cui alla lettera b) del paragrafo 4 saranno conservati per il termine previsto dalla legge.

10. Che diritti ha l'Interessato con riguardo ai suoi Dati Personali?

L'Interessato, con riguardo ai suoi Dati Personali può - tramite l'invio di una comunicazione all'indirizzo di cui al paragrafo 2 - in ogni momento esercitare i propri diritti di: (i) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati Personali che lo riguardano ed averne comunicazione; (ii) conoscere l'origine dei Dati Personali, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediate strumenti elettronici; (iii) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei Dati Personali; (iv) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; (v) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei Dati Personali, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

In aggiunta alle previsioni di cui al presente paragrafo, ai sensi del Regolamento Privacy, l'**Interessato** potrà avvalersi dei seguenti ulteriori diritti:

a) l'Interessato potrà, in qualsiasi momento nelle circostanze previste dal Regolamento Privacy (i) chiedere alla Società la limitazione del trattamento dei Dati Personali; (ii) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi Dati Personali, a meno che la Società non abbia dei motivi legittimi prevalenti; (iii) chiedere la cancellazione dei Dati Personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e (iv) ottenere la portabilità dei dati che lo riguardano;



b) l'**Interessato** avrà il diritto di proporre Reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne sussistano i presupposti.

11. Come contattare il titolare del trattamento?

Qualora l'**Interessato** avesse dei dubbi o perplessità inerenti alla presente Informativa privacy o volesse esercitare i diritti previsti dalla presente informativa, può contattare la **Società** ai seguenti indirizzi email: dpo@uk.qbe.com o reclami@it.qbe.com.

La **Società** ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (il "**DPO**") ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy, contattabile al seguente indirizzo email: dpo@uk.qbe.com, o al seguente indirizzo postale: QBE European Operations, 30 Fenchurch Street, London.

12. Modifiche e aggiornamenti

La presente Informativa è valida sin dalla data di efficacia. La **Società** potrebbe tuttavia con un previo preavviso apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza dell'inizio dell'efficacia del Regolamento Privacy e di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative.

QBE Europe SA/NV Rappresentanza Generale per l'Italia

Consenso al trattamento dei dati

Presa visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, dichiaro di essere consapevole che il trattamento dei dati personali anche relativi alla mia salute eventualmente forniti da parte di QBE Europe SA/NV in qualità di **Titolare del trattamento** è necessario per l'adempimento delle **Finalità Assicurative** di cui all'Informativa sul trattamento dei dati personali e, pertanto, presto il consenso a tale trattamento.

